

N. 1521/2010 Reg. Gen

LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione 1[^] civile

Composta dai seguenti Magistrati:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| - dott. Antonino di Leo | Presidente |
| - dott. Giuseppe Patrone | Consigliere rel. |
| - dott. Ersilio Secchi | Consigliere |

riunita in camera di consiglio

sciogliendo la riserva;

provvedendo sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n.ro 3/2010 resa in data 04.01.2010 dal Tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho, proposta da Condominio [redacted] rappresentato e difeso dall'avv. Carinelli Letizia nei confronti dell'appellato [redacted] rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Rezzonico

letti gli atti e sentito il relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Ritenuto che la sospensione dell'esecuzione provvisoria della sentenza appellata, che può essere pronunciata quando ricorrono fondati motivi (artt. 351 e 283 c.p.c.), costituisce una misura di tipo cautelare la quale presuppone – al pari degli altri provvedimenti diretti alla tutela processuale di una posizione giuridica ritenuta meritevole di protezione - il controllo della sussistenza del requisito “periculum in mora” in riferimento al nocumento (irreparabile o anche solo difficilmente riparabile) che il diritto azionato possa subire dall'esecuzione della sentenza, nonché del requisito del “fumus boni juris” in riferimento alla possibilità della modifica della pronuncia di 1[^] grado;

ritenuto che nella fattispecie in esame pare ravvisabile la sussistenza di tali fondati motivi;

✕ ritenuto, infatti, che i detti fondati motivi – in un sistema come quello vigente nel quale è prevista per legge la esecutività della pronuncia di primo grado – non possono coincidere con la sola e semplice assoggettabilità all'esecuzione della parte soccombente e la delibazione in ordine alla loro sussistenza non può risolversi in un esame anticipato dei motivi esposti dall'impugnante a censura del contenuto decisorio della sentenza impugnata;

R.G. 1521/2010

1

Il Consigliere relatore
(dott. Giuseppe Patrone)

considerato, d'altro canto e quanto al requisito del "fumus boni juris", che sono rilevabili in questa sede cautelare, e quindi di sommaria cognizione, vizi palesi e/o incongruenze logiche evidenti della sentenza impugnata sotto il profilo della congruità delle motivazioni e della completezza delle stesse, segnatamente in riferimento alla data di inizio del termine per la impugnazione delle delibere di fatto impugate; X

P.Q.M.

accoglie l'istanza di sospensione della esecutività della appellata sentenza;
si comunichi.

Milano, 18/05/2010



Il Presidente
(dott. Antonino di Leo)